

Ordinanza TAR Lazio – sezione terza, n. 192_2017

Ricorso esaminato: diniego ammissione al CdL Medicina e Chirurgia/Odontoiatria, AA 2016-17

Adeguatezza misure compensative per lo svolgimento delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea

Rif. L 17/2010, D.M.546/2016

Pubblicato il 13/01/2017

N. 00192/2017 REG.PROV.CAU.

N. 13014/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13014 del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Forgiione, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso Tar Lazio (Segreteria) in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del diniego ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia / odontoiatria per l'a.a. 2016/2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori l'Avv. M. C. Forgione e, solo nella chiamata preliminare, l'Avvocato dello Stato V. Fico;

VISTO il decreto presidenziale n. 7686/2016 che ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente;

RITENUTO che siano condivisibili le affermazioni ivi contenute con particolare riguardo alla circostanza (pacifica) che sono stati resi disponibili al ricorrente gli strumenti compensativi (tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto al tempo a disposizione degli altri candidati, uso della calcolatrice), previsti in funzione del disturbo dell'apprendimento dal medesimo documentato ed alla considerazione che “la complessa problematica, sollevata in rapporto all'adeguatezza delle predette misure, non potrebbe che dare luogo – ove le censure fossero accolte dal Collegio – ad eventuale reiterazione delle prove stesse e non anche alla richiesta ammissione al corso di laurea, anche in soprannumero, in quanto tale soluzione creerebbe disparità di trattamento con i concorrenti, ammessi solo a seguito di superamento del test di cui trattasi”;

RITENUTO, inoltre, che gli strumenti compensativi forniti al candidato durante la prova corrispondono: da un lato, a quanto dal medesimo espressamente richiesto nella istanza a tale fine presentata in data 25.7.2016 (doc. 3 res.) presso la Segreteria di Medicina e Chirurgia dell'Università resistente, nella quale la richiesta si esauriva solo nella concessione di tempo aggiuntivo e nell'utilizzo della calcolatrice (senza ulteriori specificazioni sulla connotazione “scientifica” di quest'ultima); dall'altro, alle valutazioni della Commissione medica appositamente nominata dall'Università la quale, in data 1.9.2016, ha esaminato la posizione del ricorrente alla luce della documentazione sanitaria prodotta e ha valutando sufficienti i suddetti presidi per lo svolgimento di entrambi i test (doc. 4 res.);

Considerato che, per quanto precede, non siano ravvisabili - né nell'operato della Commissione, né nel bando (né nel D.M. n. 546/2016) – le violazioni delle disposizioni di cui alla Legge n. 170 del 2010, ipotizzate nel gravame;

Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere la domanda cautelare proposta per carenza di “fumus” nonché in quanto diretta, come già rilevato in sede monocratica, all'ammissione con riserva e non alla ripetizione della prova di ammissione con diversi e più efficaci presidi di supporto;

Ritenuto che la materia trattata giustifichi pienamente la compensazione delle spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge la domanda cautelare proposta. Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.